

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22843 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 07/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5906/2020 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Di Salvo

-ricorrente-

contro

SONIM S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Antonuccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Pietro Davide Sarti

-controricorrente-

nonché contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-resistente-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa n. 4448/2019, depositata il 09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

La contribuente Sonim s.r.l. opera nel settore delle costruzioni e montaggi meccanici e, da un'interrogazione presso gli uffici dell'Agente della riscossione di Siracusa, veniva casualmente a sapere di essere destinataria di cartella di pagamento asseritamente notificata e relativa a mancato pagamento di ritenute alla fonte per l'anno di imposta 2003. Impugnava, pertanto, la cartella ed il relativo ruolo presupposto, affermandone l'irritualità della notifica, avvenuta presso la casa di abitazione del legale rappresentante e, comunque, l'inesistenza della pretesa tributaria.

Si costituiva l'Agente per la riscossione ed anche l'Agenzia delle entrate, difendendo il proprio operato, ciascuno per quanto di competenza.

Il giudizio di primo grado esitava in accoglimento del ricorso su tre distinte *rationes decidendi*: due profili di irregolarità della notifica dell'atto esattivo (mancata qualifica del destinatario quale amministratore della società; notifica alla collaboratrice domestica non seguita da raccomandata di rito) ed un profilo di prova della sussistenza del credito erariale (copia mod. 770 senza indicazione somme dovute al Fisco).

La sentenza era depositata il 7 aprile 2015, non notificata.

In data 28 settembre 2015 l'Agente della riscossione proponeva appello per i due capi autonomi di propria competenza, cioè quelli relativi alla procedura di notificazione della cartella. Solo il 18 novembre 2015 l'Agenzia delle entrate depositava le proprie controdeduzioni con appello incidentale, aggredendo il terzo capo di sentenza, relativo alla prova della sussistenza del credito.

Rilevata la tardività dell'impugnazione incidentale, il collegio di secondo grado accertava il passaggio in giudicato dell'autonomo capo di sentenza relativo alla pretesa tributaria, donde dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l'appello principale, atteso che l'eventuale

accoglimento non avrebbe portato utilità pratica, rimanendo definitivo l'autonomo capo di sentenza relativo alla (mancata) prova della sussistenza del credito erariale.

Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agente Riscossione Sicilia spa, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata in prossimità dell'adunanza, mentre l'Agenzia delle entrate si è limitata a riservarsi di spiegare difese nell'eventuale pubblica udienza.

Ha notificato tempestivo controricorso la parte contribuente, in difesa della sentenza qui in scrutinio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 329 dello stesso codice. Nella sostanza, si afferma che il giudice d'appello -preso atto che l'Agente per la riscossione aveva ritualmente e tempestivamente impugnato i capi di domanda di propria competenza, affermando la carenza di legittimazione sul terzo capo, relativo al credito erariale, tardivamente impugnato in via incidentale dall'Agenzia delle entrate- non doveva dichiarare inammissibile l'appello principale, ma avrebbe dovuto conoscerne la fondatezza, dimostrando che l'Agente per la riscossione aveva fatto tutto quello che doveva. Detto diversamente, la tardività dell'appello incidentale ed il passaggio in giudicato dell'autonomo capo di sentenza non affranca dallo scrutinare gli altri due, accertando il corretto comportamento dell'Agente per la riscossione.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione degli articoli 140 e 145 dello stesso codice, lamentando che la sentenza di primo grado abbia ritenuto irrituale la notifica della cartella esattoriale presso il domicilio personale del legale rappresentante. In altri termini, si protesta

la possibilità di notificare presso la sede sociale o presso il rappresentante, potendosi seguire la procedura dei temporaneamente irreperibili.

2. Il ricorso, così come posto, è inammissibile.

Inammissibile è il secondo motivo che si traduce in una critica alla sentenza di primo grado, affermando la regolarità della notifica della cartella esattoriale, mentre oggetto del giudizio di cassazione è la sentenza di secondo grado, sulla quale dovrebbe misurarsi la censura della parte ricorrente che, quindi, aggredisce una statuizione, peraltro nel merito, che non trova cognizione in questa sede.

Inammissibile è il primo motivo, poiché parte ricorrente afferma e non contesta che l'appello incidentale erariale sia tardivo (cfr. pag. 4, ultima riga, del ricorso per cassazione), ma afferma di non avervi prestato acquiescenza, poiché ha chiamato in causa l'ente impositore, essendo esso Agente privo di legittimazione processuale a contraddire sul punto. In altri termini, l'Agente ha fatto quello che doveva e, se anche l'Agenzia ha svolto appello incidentale tardivamente, l'Agente ha diritto a vedere esaminati i capi di sentenza impugnati, relativi alla regolarità della notifica.

2.1. La tesi non tiene conto che si tratta di questioni scindibili (addirittura con profili riferibili a soggetti diversi: Agenzia delle entrate e Agente per la riscossione), espresse con tre distinte *rationes decidendi*, ciascuna capace di sorreggere da sola la decisione assunta. È pacifico in atti che sia passato in giudicato il *decisum* relativo alla (mancata) prova della sottoscrizione del ruolo e dell'esistenza del credito erariale nella misura pretesa. Ne consegue che l'accertamento della regolarità della notifica della cartella non porterebbe né all'Agente né all'ente impositore alcuna utilità, poiché resterebbe ferma la statuizione circa la carenza di prova della sussistenza del credito erariale in quella misura. E la pretesa riscossiva non potrebbe essere azionata. Con l'effetto che l'eventuale accoglimento delle ragioni dell'Agente è privo di interesse attuale,

concreto ed economicamente valutabile, cioè privo di interesse ad agire ex articolo 100 del codice di rito civile.

2.2. Com'è stato rilevato già dalla sentenza qui impugnata, in presenza di cause scindibili è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorso principale nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale (cfr. Cass. III, n. 10042/2006; Cass II, n. 10263/2016; Cass. III, n. 24731/2023).

L'aver impugnato tutti i capi di propria soccombenza non porta all'Agente alcuna utilità sostanziale o processuale, poiché il passaggio in giudicato della terza *ratio*, quella relativa alla sussistenza della pretesa tributaria, comporta l'impossibilità di procedere alla riscossione, quindi, comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cioè la sua inammissibilità).

Il ricorso per cassazione dev'essere, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *-quater*, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 *-bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI